Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 141

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 10 giugno 1966 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 141 DEL 10 GIUGNO 1966:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **« Ing. C. Olivetti & C. », società per azioni, in Ivrea:** Obbligazioni 7 % 1948-1968 e 1949-1968 estratte il 17 maggio 1966. — **« Immobiliare Selva Piana », società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1966. — **« S.A.F.I.M. » Società Azionaria Frigoriferi Industriali e Magazzini, in Avigliana (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1966. — **« Bassanini » Impresa di costruzioni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1966. — **« C. L. Malesci & C. », società per azioni, in Caselle Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1966. — **« Manifattura di lane in Borgosesia », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 27 maggio 1966. — **« S.A.V.E.S. » Società Azionaria Vestiari e Stoffe, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1966. — **« Ve-Tri » Vetreria Triveneta, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1966. — **« S.A.M.M.A. » Modellatori Meccanici Affini, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 17 maggio 1966. — **« Fausto Carello & C. », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestito 27 agosto 1958

sorteggiate il 30 aprile 1966. — «Fausto Carello & C.», **società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestito 4 dicembre 1954 sorteggiate il 30 aprile 1966. — **«Fausto Carello & C.», società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestito 5 dicembre 1960 sorteggiate il 30 aprile 1966. — **«Fausto Carello & C.», società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestito 2 dicembre 1961 sorteggiate il 30 aprile 1966. — **«L'Elettrometallurgica», società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestito 1° dicembre 1956 sorteggiate il 30 aprile 1966. — **«L'Elettrometallurgica», società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestito 1° dicembre 1954 sorteggiate il 30 aprile 1966. — **«G. Trione & C.», società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestito 1° dicembre 1956 sorteggiate il 30 aprile 1966. — **«G. Trione & C.», società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestito 1° dicembre 1956 sorteggiate il 30 aprile 1966. — **«Istituto Geografico De Agostini», società per azioni, in Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1966. — **«Vetr.I.» Vetreria Italiana, società per azioni, in Carcare:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1966. — **«Officina della Pergola», società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1966. — **«Officine Carenzi», società per azioni, in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1966. — **«A. Bevilacqua & C.», società per azioni, in Napoli:** Rimborso di obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1966. — **«Pibigas» Idrocarburi e affini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 12 aprile 1966. — **Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno Toscano «Sclavo», società per azioni, in Siena:** Obbligazioni sorteggiate il 6 giugno 1966.

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 9 marzo 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1966
registro n. 19 Esercito, foglio n. 133

E' conferita la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CITTA' DI MATERA. — Indignati dai molteplici soprusi perpetrati dal nemico, gruppi di cittadini insorsero contro l'oppressore e combatterono con accanimento, pur con poche armi e munizioni, per più ore, senza smarrimenti e noncuranti delle perdite. Sorretti da ardente amor di Patria, con coraggio ed ardimento, costrinsero l'avversario, con l'aiuto di elementi militari, ad abbandonare la Città prima dell'arrivo delle truppe alleate. — Città di Matera, 21 settembre 1943.

(3475)

Decreto presidenziale 18 marzo 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1966
registro n. 21 Esercito, foglio n. 236

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare già conferite «sul campo» dalle autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

POLTRONIERI Rigo, nato a Bagnolo San Vito (Mantova) il 19 aprile 1907, ex c.n. DII Battaglione cc.nn. — Camicia nera dotata del più alto spirito volontaristico, rinunciava ad una posizione di retrovia per poter partecipare alle operazioni di guerra. In zona a contatto diretto col nemico, sottoposta all'incessante bombardamento aereo-terrestre avversario, dava ripetute prove di ardimento e sprezzo del pericolo. — Metemma, gennaio-febbraio 1941.

PROFETA Romualdo, nato a Fabriano (Ancona) il 15 maggio 1912, soldato Ospedale militare da campo 0602. — Durante la battaglia di Celgà, quale conducente di autoambulanza avanzandosi fino alle prime linee rendeva possibile lo smistamento dei moltissimi feriti, supplendo con la sua moltiplicata attività alla insufficienza dei mezzi. — Fronte di Celgà, febbraio-maggio 1941.

(4126)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 maggio 1966, n. **356.**
Norme sulla produzione avicola.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini.

Nel registro sono annotati gli estremi dell'immatricolazione eseguita ai sensi dell'articolo 2 e devono essere tenute aggiornate le notizie e i dati di cui all'articolo 3.

Art. 2.

Le imprese che producono uova da cova e pulcini devono immatricolare i propri centri o stabilimenti di produzione nel registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini che è istituito a norma dell'articolo precedente.

L'immatricolazione avviene su denuncia che le imprese produttrici devono presentare in triplice esemplare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione sono ubicati i singoli centri da immatricolare.

Una copia di tale denunzia dovrà essere trasmessa a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura al veterinario provinciale; altra copia sarà restituita al denunziante debitamente vistata.

Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di concerto con il veterinario provinciale, vigilerà sulla esistenza delle condizioni igienico-sanitarie dei centri avicoli immatricolati e potrà sospenderne l'attività in caso di infrazione alle norme della presente legge.

Il mancato esercizio dell'attività produttiva durante dodici mesi consecutivi comporta la cancellazione del centro o stabilimento dal registro di cui al primo comma.

Art. 3.

Nella denuncia per l'immatricolazione devono essere indicati:

a) il nome, o la ragione sociale, e la sede della impresa produttrice;

b) il nome e l'ubicazione di ogni centro o stabilimento di produzione;

c) la superficie coperta totale dei locali adibiti alla produzione di uova, per i centri o stabilimenti di produzione di uova da cova;

d) il numero e la capacità complessiva delle incubatrici, al netto delle sezioni di schiusa, per i centri o stabilimenti di produzione di pulcini.

Ogni variazione degli elementi, di cui alle lettere precedenti, e l'eventuale cessazione di attività, anche temporanea, dei singoli centri o stabilimenti avicoli dovrà

essere comunicata, entro 10 giorni, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura cui è stata presentata la denuncia.

Art. 4.

I produttori di uova da cova devono condurrre le imprese secondo le norme della buona tecnica avicola e mantenere gli allevamenti in perfette condizioni igieniche e sanitarie, sottoponendoli a periodici accertamenti diagnostici per la pullurosi e altre malattie trasmissibili, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero della sanità.

Le imprese produttrici di uova da cova non possono incubare, commerciare o porre altrimenti in circolazione uova da cova, prodotte in Italia, che non rechino stampigliate, a mezzo di colorante nero indelebile e in caratteri latini di altezza non inferiore a due millimetri, la parola « cova », seguita dalla parola « Italia » e dal numero di immatricolazione assegnato al centro o stabilimento di produzione.

Non possono essere importate uova da cova se non con l'osservanza delle norme del regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963 e con le modalità ivi previste.

Le stesse imprese devono altresì tenere aggiornato, per ciascun centro o stabilimento di produzione, un registro dove saranno indicati il numero dei capi allevati ed il numero delle uova da cova prodotte e poste in commercio.

Esse devono rilasciare, per ciascuna partita di uova da cova posta in commercio, un documento di accompagnamento recante le seguenti indicazioni:

a) il nome del paese di origine;

b) il nome, o la ragione sociale, e la sede dell'impresa produttrice;

c) il nome, l'ubicazione e il numero di immatricolazione del centro o stabilimento di produzione;

d) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del produttore responsabile;

e) il numero di uova che costituiscono la partita considerata;

f) la data della consegna o di spedizione;

g) il nome del destinatario delle uova.

Ogni successivo trasferimento della partita di uova va annotato nel documento di accompagnamento.

Art. 5.

Le imprese produttrici di pulcini devono osservare le regole tecniche e sanitarie indicate nella presente legge e non possono porre in incubazione uova, di provenienza nazionale od estera, che non siano accompagnate dal documento previsto dal precedente articolo 4 o dal regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963.

Esse devono tenere costantemente aggiornato in ogni centro o stabilimento di produzione un registro, dove saranno indicati, per le singole partite di uova da cova:

a) il nome del paese di origine;

b) il nome, o la ragione sociale, e l'ubicazione della impresa produttrice;

c) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del centro o stabilimento di produzione;

d) il nome e l'indirizzo del produttore responsabile;

e) il numero di uova da cova che costituiscono la partita messa a covare;

f) la data alla quale le uova sono state messe a covare.

Le imprese produttrici di pulcini devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, bimestralmente, su apposito modulo distribuito dallo stesso Ministero, i dati statistici sull'attività svolta nel bimestre precedente.

Art. 6.

Chiunque, senza l'immatricolazione di cui all'articolo 2 produce uova da cova per la vendita, è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.

Chiunque vende o pone altrimenti in commercio ovvero importa dall'estero uova da cova prive di stampigliatura o del documento di accompagnamento previsti dall'articolo 4, ovvero del documento previsto dal regolamento della Comunità economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963, è punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di produrre pulcini per la vendita, pone in incubazione uova prive di tali stampigliature o ricevute senza il documento di accompagnamento.

Chiunque omette le comunicazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 o dall'ultimo comma dello articolo 5 ovvero omette di tenere o non tiene regolarmente i registri di cui agli stessi articoli è punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 50 mila.

Art. 7.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione delle autorità sanitarie per quanto di loro competenza.

Art. 8.

Le imprese interessate dovranno ottemperare a quanto previsto dalla presente legge entro il termine di 60 giorni dalla sua entrata in vigore.

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese di produzione dei pulcini, la cui capacità totale di incubazione, al netto delle sezioni di schiusa, è inferiore a 1000 uova, nonchè alle imprese che abbiano una corrispondente capacità produttiva di uova da cova.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 maggio 1966

SARAGAT

MORO — RESTIVO — REALE — PRETI — ANDREOTTI — TOLLOY — MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 14 maggio 1966, n. 357.

Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari e delle altre istituzioni educative e scolastiche italiane dell'ordine elementare funzionanti all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I libri di testo adottati nelle scuole italiane dell'ordine elementare funzionanti all'estero sono forniti gratuitamente agli alunni.

Questa norma si applica sia agli alunni delle scuole italiane statali, che a quelli delle scuole autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dalla Repubblica Italiana, nonchè agli iscritti e frequentanti le altre istituzioni educative o scolastiche dell'ordine elementare di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740.

Art. 2.

Il prezzo massimo di copertina dei libri di testo, di lettura o sussidiari, adottati nelle scuole od istituzioni educative o scolastiche di cui al precedente articolo 1 è quello stabilito a termini della legge 10 agosto 1964, n. 719.

Art. 3.

Per i libri di testo, di lettura e sussidiari, che siano difformi, a cagione delle particolari caratteristiche delle anzidette scuole ed istituzioni funzionanti all'estero, dai libri adottati nel territorio metropolitano, il prezzo massimo di copertina è stabilito annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione e con il Ministro per l'industria e commercio.

Lo sconto sul prezzo di copertina di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1964, n. 719, sarà praticato anche per gli acquisti effettuati a carico del Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 60 milioni si provvede con riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2333 (lire 30.000.000) e n. 2603 (lire 30.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — GUI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 maggio 1966, n. 358.

Contributo annuo per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi » dell'Unione italiana ciechi, è riconosciuto ed attribuito il compito di favorire e promuovere l'offerta e l'utilizzazione delle cornee e di bulbi oculari per fini terapeutici.

A detto Centro è attribuito inoltre il compito di collaborare con il Ministero della sanità e con gli Enti interessati per lo sviluppo della profilassi della cecità e del recupero visivo.

Art. 2.

Per il funzionamento del Centro nazionale per i donatori degli occhi « Don Carlo Gnocchi » e la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 1, è stanziato un contributo annuo di lire 10 milioni in favore dell'Unione italiana ciechi.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1966, con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1161 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, e con riduzione dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1966

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 14 maggio 1966, n. 359.

Norme interpretative della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione del personale ausiliario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge stessa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il servizio prestato dal personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali presso detti istituti è valido, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per intero agli effetti economici e di carriera ai fini dell'inquadramento in ruolo

disposto in applicazione dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994.

Il requisito del lodevole servizio previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è considerato valido anche se il servizio medesimo è prestato per due anni non continuativi.

Art. 2.

Il servizio prestato nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili statali dal personale ausiliario anteriormente alla nomina in ruolo può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo pari al 6 per cento della retribuzione spettante alla data della domanda.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato ed agli interessati i contributi pagati rispettivamente dal datore di lavoro e dai lavoratori per la assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, per i periodi di servizio riscattati per intero ai sensi del precedente articolo.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, i servizi che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione del rapporto di impiego; le Amministrazioni dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali verseranno agli interessati i contributi che saranno ad esse rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 3.

L'attuale ruolo organico del personale di carriera ausiliaria degli istituti e scuole di istruzione classica, scientifica e magistrale è scisso, a decorrere dal 1° ottobre 1965, in due ruoli organici distinti, relativi l'uno al personale ausiliario degli istituti e scuole di istruzione classica, scientifica e magistrale e l'altro al personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato, la cui dotazione è costituita da 700 posti di bidello, di primo bidello e di bidello capo.

Nel ruolo organico del personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato, confluiscono i 700 posti istituiti con l'articolo 4, secondo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera vigenti per il corrispondente personale degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale e quelle vigenti sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

I posti di personale ausiliario riservati ai Convitti nazionali ed agli Educandati femminili statali che risultino disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno conferiti con le modalità previste dall'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994, al personale ausiliario in servizio nei predetti istituti di educazione da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831, e che alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso degli altri requisiti necessari.

Gli effetti economici del predetto inquadramento decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale, inquadrato ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 1.

Art. 5.

I posti che dopo l'inquadramento previsto nel precedente articolo 4 risultino vacanti nel contingente di personale ausiliario riservato ai Convitti nazionali ed agli Educandati femminili saranno conferiti mediante un concorso riservato al personale ausiliario di detti istituti che non ha potuto essere inquadrato per mancanza del requisito dei due anni di servizio prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Ai fini dell'ammissione a tale concorso, gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti generali per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, di cui ai punti 1, 3 e 4 dell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, per l'età, del requisito di cui all'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1966

SARAGAT

MORO — COLOMBO — GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 26 maggio 1966, n. **360**.

Concessione alla Repubblica somala di un contributo per il pareggio del bilancio 1965 e per altre occorrenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' accordato alla Repubblica somala un contributo di lire 2.000.000.000 di cui 1 miliardo e 700 milioni per il pareggio del proprio bilancio per l'anno 1965 e 300 milioni per le necessità derivanti dalla siccità e per altre occorrenze.

Art. 2.

All'onere di lire 2.000.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1966

SARAGAT

MORO — FANFANI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. 361.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli ad acquistare un immobile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Viste le deliberazioni n. 215 del 13 aprile 1965 e numero 532 del 29 settembre 1965, con le quali la Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli ha stabilito di acquistare dal comune di Vercelli un'area di mq. 680 circa posta lungo la via Duchessa Jolanda, per ampliare la locale sala contrattazione merci e potenziare i relativi servizi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli è autorizzata ad acquistare dal comune di Vercelli un'area di mq. 680 circa, sita in quel Comune capoluogo, costituita dalla sede di via Duchessa Jolanda in corrispondenza del tratto compreso fra le vie G. Mameli e Mercurino di Gattinara, alle condizioni previste nelle deliberazioni n. 215 del 13 aprile 1965 e n. 532 del 29 settembre 1965, e cioè al prezzo di lire 52.437.600 a corpo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1966

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1966, n. 362.

Norme di esecuzione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernenti l'esame di Stato di licenza della scuola media.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;

Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Calendario delle prove scritte, grafiche e pratiche dell'esame di licenza della scuola media

La data di inizio delle sessioni dell'esame di licenza della scuola media e il diario delle relative prove scritte, grafiche e pratiche sono stabiliti annualmente con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Ammissione agli esami dei candidati interni
Ammissione alla prova integrativa di latino

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, per gli alunni della terza classe, sulla base dei giudizi analitici espressi per le singole materie di esame, di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, formula un giudizio complessivo ed attribuisce i voti in decimi relativi a ciascuna delle materie anzidette; dichiara, quindi, l'alunno ammesso alla prima sessione dell'esame di licenza, prescindendo dal raggiungimento di una determinata media aritmetica dei voti, a meno che non riscontri una grave insufficienza di preparazione e formazione; in tal caso, il Consiglio di classe rinvia l'alunno a sostenere l'esame nella seconda sessione. E' del pari rinviato alla seconda sessione l'alunno che non riporti almeno sei decimi in condotta.

Non partecipano alle deliberazioni di cui al precedente comma gli insegnanti di materie facoltative o obbligatorie, ogni volta che si tratti di allievi che, usufruendo dei diritti stabiliti dalla legislazione vigente, non abbiano seguito le loro lezioni.

Ai fini del giudizio complessivo e della dichiarazione di ammissione prevista dal primo comma del presente articolo, i giudizi ed i conseguenti voti riportati nelle materie facoltative saranno computati soltanto se favorevoli all'alunno. Quest'ultimo potrà sostenere nella prima sessione la prova facoltativa di latino, qualora il Consiglio di classe non riscontri una grave insufficienza di preparazione; altrimenti sarà rinviato a sostenerla nella seconda sessione. Tale disposizione si applica anche per le prove di applicazioni tecniche nelle scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte, nonchè per le prove di educazione musicale e di applicazioni tecniche nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica.

L'ammissione all'esame ai sensi dei precedenti commi è disposta d'ufficio.

La prova di latino può essere sostenuta nella prima o soltanto nella seconda sessione anche dagli alunni ammessi all'esame di licenza che non abbiano seguito il predetto insegnamento. Tali alunni, per essere ammessi alla prova di latino, devono presentare apposita istanza al preside, controfirmata dal padre o da chi ne fa le veci, indicando la sessione nella quale intendono sostenere la prova.

Coloro i quali intendono integrare il diploma di licenza con il superamento della prova di latino in sessione successiva a quella in cui hanno conseguito il diploma medesimo, dello stesso o di altro anno scolastico, devono presentare al preside della scuola presso la quale desiderano sostenere l'esame apposita istanza con le modalità su indicate, nei termini che saranno stabiliti nell'ordinanza ministeriale di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

Ammissione agli esami dei candidati esterni e documentazione richiesta

I candidati esterni che, trovandosi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, intendono essere ammessi a sostenere l'esame di licenza nella scuola media, devono presentare domanda in carta libera nella quale sia indicato l'indirizzo dell'abitazione, al preside della scuola media statale o pareggiata più vicina alla propria abitazione, entro il 15 maggio, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 4.

Nella domanda, controfirmata dal genitore o da chi ne fa le veci oltre l'eventuale indicazione circa la prova di latino di cui al quinto comma del precedente art. 2, devono essere trascritti i nomi dei professori che abbiano privatamente curato la preparazione del candidato e le scuole presso le quali essi prestano servizio; quest'ultima dichiarazione è obbligatoria, anche se negativa.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di nascita, o in sua vece, documento rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1959, n. 678, contenente nome e cognome del candidato e l'indicazione della data e del luogo di nascita;

2) diploma di licenza elementare o, in mancanza, pagella comprovante l'avvenuto conseguimento di tale titolo;

3) carta di identità o altro documento di identificazione personale;

4) programma svolto per le singole materie controfirmato dall'insegnante o dagli insegnanti che hanno curato la preparazione del candidato ovvero dal genitore.

I candidati esterni che intendono essere ammessi a sostenere l'esame di licenza soltanto nella seconda sessione, devono presentare la relativa domanda, con le modalità indicate nei commi precedenti, entro il 20 agosto. Nella domanda dovrà essere, inoltre, esplicitamente e responsabilmente dichiarato che il candidato non ha sostenuto nella prima sessione lo stesso esame in altra scuola media della medesima o di diversa Provincia.

Art. 4.

Scuole presso le quali possono sostenere l'esame i candidati esterni

I candidati esterni sostengono l'esame di licenza presso le scuole medie statali o pareggiate, salvo quanto è previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86.

In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il provveditore agli studi, d'intesa con i presidi, procede ad una ripartizione di tali candidati tra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni.

Il preside, quando rilevi dalla domanda presentata da un candidato esterno che questi sia stato preparato da uno o più insegnanti della scuola, trasmette detta domanda e la relativa documentazione al provveditore agli studi, perchè disponga l'assegnazione del candidato ad altra Commissione di esami della stessa sede o di sede viciniore.

Art. 5.

Candidati esterni provenienti dall'estero

I candidati esterni che hanno compiuto o compiano nell'anno solare il 14° anno di età e che abbiano seguito studi all'estero per almeno 5 anni con risultato favorevole presso scuole riconosciute legalmente dallo stato estero sono ammessi all'esame di licenza della scuola media; a tal fine essi devono presentare, in luogo del titolo di studio di cui al n. 2 del terzo comma del precedente art. 3, una attestazione rilasciata dal Console competente comprovante gli studi seguiti per l'anzidetta durata di cinque anni, il risultato favorevole e il suindicato riconoscimento legale.

Art. 6.

Assenza dagli esami - Trasferimento da una ad altra sede di esame

Tutte le prove dell'esame di licenza, comprese quelle per la riparazione, debbono essere sostenute dinanzi alla medesima Commissione.

I candidati interni ed esterni, che non abbiano potuto sostenere o completare l'esame di licenza nella prima sessione, sono ammessi alla seconda sessione solo se abbiano tempestivamente giustificato l'assenza e la interruzione e i motivi addotti siano stati ritenuti validi, con decisione definitiva, dal presidente della Commissione esaminatrice.

Solo per gravi e documentati motivi può essere consentito il trasferimento a scuola di altra sede. La domanda, corredata del nulla osta rilasciato dal preside della scuola di provenienza, va presentata al preside della scuola in cui si desidera sostenere gli esami, il quale ammetterà il candidato all'esame previa valutazione della attendibilità o della gravità dei motivi addotti, in base alla documentazione che il candidato dovrà allegare alla domanda; in tal caso, i documenti e gli atti relativi al candidato trasferito sono richiesti di ufficio alla scuola di provenienza.

Contro la mancata concessione del nulla osta ovvero la mancata ammissione all'esame, il candidato può avanzare ricorso al provveditore agli studi da cui dipende la scuola per la quale il candidato ha chiesto il trasferimento. Il provveditore agli studi decide in via definitiva.

Art. 7.
Sedi di esame - Composizione della Commissione esaminatrice

Sono sede di esame di licenza le scuole medie statali e pareggiate e le scuole medie non statali che abbiano ottenuto per le terze classi il riconoscimento legale.

In ognuna delle predette scuole è costituita una Commissione per l'esame di licenza, composta, oltre che dal presidente, da tutti i professori delle terze classi della scuola che insegnino materie previste dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, come materie di esame.

I presidenti di Commissione sono nominati con decreto del provveditore agli studi, il quale li sceglie, di regola, nell'ambito della Provincia, fra: *a*) i presidi di scuole medie statali o pareggiate diverse da quelle ove sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente, sempre che non siano impegnati nell'insegnamento nelle terze classi; *b*) i professori di ruolo incaricati della presidenza di scuole medie statali o pareggiate diverse da quelle ove sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente, sempre che non siano impegnati nell'insegnamento nelle terze classi. In caso di indisponibilità del personale indicato nelle anzidette lettere *a*) e *b*) ovvero di impossibilità di scegliere il presidente nelle medesime categorie, il provveditore lo sceglie, secondo l'opportunità, tra: *a*) i professori di ruolo di scuole secondarie di secondo grado statali o pareggiate muniti di laurea e possibilmente aventi almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario, che preferibilmente insegnino in classi di collegamento o del biennio delle scuole anzidette; *b*) i professori di ruolo di scuole medie statali o pareggiate diverse da quelle ove sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente non impegnati nell'insegnamento nelle terze classi, purchè muniti di laurea e possibilmente aventi almeno cinque anni di servizio di ruolo ordinario; *c*) i provveditori agli studi provenienti dall'insegnamento, a riposo e i presidi di scuola media statale o pareggiata a riposo; *d*) gli ispettori centrali per l'insegnamento medio a riposo; *e*) i presidi di ruolo di scuola secondaria statale o pareggiata di secondo grado a riposo, i professori di ruolo di scuola secondaria statale o pareggiata di secondo grado a riposo, in possesso di laurea e possibilmente con servizio di ruolo ordinario di almeno cinque anni, i professori di ruolo di scuola secondaria statale o pareggiata di primo grado a riposo, in possesso di laurea e possibilmente con servizio di ruolo ordinario di almeno cinque anni.

Al presidente della Commissione di una scuola può essere affidata anche la presidenza della Commissione di altra scuola, del medesimo o diverso Comune vicino, sempre che le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.

Nelle scuole medie aventi più di una terza classe la Commissione si articola in tante sottocommissioni quante sono le terze classi: di ogni sottocommissione fanno parte i professori che insegnano materie d'esame nella rispettiva terza classe.

Il presidente distribuisce, a suo giudizio, tra le sottocommissioni i candidati esterni.

Il presidente può disporre l'articolazione della Commissione o di ciascuna delle eventuali sottocommissioni, ai fini della correzione degli elaborati e dello svolgimento delle prove orali, in due gruppi esaminatori, distinti per gruppi di materie, la cui determinazione è rimessa allo stesso presidente.

Per i candidati provenienti dalle terze classi differenziali di cui all'art. 12 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si costituisce una apposita Commissione composta dei soli professori che insegnino nelle predette terze classi le materie previste dall'art. 6 della legge suindicata come materie d'esame, e presieduta dallo stesso presidente della Commissione costituita per le altre terze classi della medesima scuola.

I presidenti delle Commissioni di esame di licenza delle scuole medie annesse ai conservatori di musica statali ed agli istituti musicali pareggiati nonchè agli istituti e scuole d'arte, statali, pareggiati e legalmente riconosciuti, sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, che li sceglie tra le categorie di personale direttivo o insegnante di primo, secondo e terzo ruolo appartenenti rispettivamente ai ruoli dei conservatori di musica statali e istituti musicali pareggiati ovvero degli istituti e scuole statali o pareggiati d'arte e dei licei artistici statali o pareggiati, corrispondenti alle categorie indicate nel terzo comma del presente articolo.

Art. 8.
Attribuzioni del presidente

Il presidente della Commissione ha il compito di dirigere e coordinare le operazioni di esame, di assicurarne la regolarità e di curare ogni altro adempimento a lui affidato dalle disposizioni in vigore.

Il presidente può avvalersi presso ciascuna sottocommissione dell'opera di un vice presidente scegliendolo tra i componenti della sottocommissione e, preferibilmente, tra i professori di ruolo.

Il presidente della Commissione provvede, altresì, ove occorra, alla nomina dei commissari aggregati per i candidati privatisti che chiedano di sostenere l'esame di una lingua straniera diversa da quelle insegnate nella scuola.

Alla sostituzione dei professori impediti per ragioni di malattia o per altri documentati motivi di partecipare ai lavori della Commissione provvede, se necessario, il presidente, che affiderà l'incarico, per tutta la durata della sessione o delle sessioni, preferibilmente ad un professore della materia in servizio nella scuola.

Art. 9.
Prove d'esame

I candidati sostengono le prove scritte, orali, grafiche e pratiche nelle sedi delle rispettive scuole o corsi distaccati; il calendario delle singole prove orali è fissato dal presidente della Commissione.

Ogni gruppo esaminatore e ogni sottocommissione che non sia stata articolata in gruppi esaminatori, opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento delle prove orali.

Art. 10.
Riunione preliminare della Commissione

Il presidente convoca il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte tutti i componenti della Commissione per predisporre gli adempimenti necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame, secondo le modalità che saranno stabilite con ordinanza ministeriale.

Nella stessa riunione sono esaminati, sulla base di apposite relazioni redatte dai singoli Consigli di classe, i programmi effettivamente svolti ed i criteri didattici seguiti, anche in relazione all'ambiente in cui la scuola si è trovata ad operare, al fine di adeguare alla azione svolta nel triennio i contenuti delle varie prove di esame, in particolare delle prove scritte, e di concordare i criteri di massima da seguire nella valutazione dei candidati; vengono, inoltre, esaminati i programmi presentati dai candidati esterni.

Art. 11.

Valutazione dei risultati degli esami e decisioni conseguenti

Il gruppo esaminatore esprime a maggioranza un giudizio analitico per ciascuna prova di esame, scritta, grafica, orale e pratica, sostenuta dai singoli candidati. Sulla base dei giudizi analitici nonchè, per i candidati interni, dei profili formulati durante il triennio dai Consigli di classe, la sottocommissione formula un giudizio complessivo sul grado di preparazione culturale e di sviluppo della personalità raggiunto da ogni candidato; in relazione a tale giudizio assegna i voti in decimi da attribuire per ciascuna materia ed esprime un consiglio orientativo sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con un parere non vincolante sulle loro capacità ed attitudini. Per i candidati che abbiano sostenuto la prova facoltativa di latino e le prove appositamente previste per le scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte e conservatori di musica, il consiglio orientativo dovrà fare espresso riferimento anche all'opportunità di insistere o meno nello studio di tali materie.

Tutte le deliberazioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Nel caso di sottocommissioni non suddivise in gruppi esaminatori, la sottocommissione esprime anche i giudizi analitici.

Gli adempimenti suindicati sono espletati direttamente dalla Commissione nelle scuole con una sola terza classe.

In ogni caso la Commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le operazioni di esame, ratifica ed eventualmente corregge i giudizi complessivi, controlla in relazione ad essi i voti in decimi e le altre deliberazioni delle sottocommissioni e dichiara:

a) licenziati i candidati i quali abbiano riportato un giudizio di sufficiente preparazione con conseguente punteggio di almeno sei decimi in tutte le materie previste nel terzo comma dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

b) rinviati alla seconda sessione i candidati per le materie suindicate nelle quali sia stato espresso un giudizio di insufficienza, con relativa votazione inferiore a sei decimi, eliminabile nel periodo compreso fra la prima e la seconda sessione;

c) non licenziati i candidati i quali abbiano riportato un giudizio di grave ed assoluta insufficienza;

d) non licenziati nella seconda sessione i candidati presentatisi in tale sessione o rinviati per alcune materie dalla prima che non abbiano avuto un giudizio finale di completa sufficienza con relativa votazione di almeno sei decimi;

e) idonei nelle prove facoltative i candidati che abbiano riportato nelle prove stesse un giudizio di sufficienza con conseguente votazione non inferiore a sei decimi; rinviati alla seconda sessione in tali prove i candidati ritenuti insufficienti con relativa votazione sotto i sei decimi; idonei o non idonei, nella seconda sessione, i candidati che nelle prove facoltative svoltesi in tale sessione abbiano ottenuto rispettivamente un giudizio di sufficienza con relativa votazione di almeno sei decimi, ovvero di insufficienza qualora abbiano riportato una votazione inferiore a sei decimi.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il giudizio complessivo ed il consiglio orientativo di cui al primo comma del presente articolo sono trascritti nel libretto scolastico istituito dall'art. 7 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.

Art. 12.

Diploma di licenza - Certificati integrativi o sostitutivi

Ai candidati dichiarati licenziati è rilasciato gratuitamente il diploma di licenza della scuola media, secondo un modello da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi della legge 31 ottobre 1963, n. 1529.

Nel diploma sono trascritti i voti riportati nelle materie di esame, nonchè quelli attribuiti nella prova di latino e, per gli alunni delle scuole medie annesse agli istituti e scuole d'arte e ai conservatori di musica, quelli attribuiti per le applicazioni tecniche e per l'educazione musicale, sempre che tali prove siano state superate nella medesima sessione in cui sia stata conseguita la licenza.

Qualora tali prove siano state superate in sessione successiva del medesimo anno scolastico ovvero, per quanto concerne la prova di latino, di altro anno scolastico, viene rilasciato apposito certificato che integra formalmente il diploma.

Il diploma e il certificato sono rilasciati dal presidente della Commissione esaminatrice.

In caso di smarrimento o distruzione dei documenti indicati nei commi precedenti, l'interessato può chiedere al preside della scuola in cui ha conseguito la licenza un certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, dei documenti stessi.

Art. 13.

Trattamento economico dei componenti le Commissioni e del personale non insegnante

Per quanto riguarda il trattamento economico dei componenti le Commissioni e quello spettante durante il periodo degli esami di licenza al personale non insegnante, si applicano rispettivamente la legge 2 febbraio 1959, n. 30, e gli articoli 2 e 4 della legge 30 gennaio 1962, n. 14, e successive modificazioni.

I presidi e i professori che siano chiamati a svolgere la loro attività presso le Commissioni di esame costituite in scuole di Comuni diversi da quelli in cui i medesimi sono in servizio hanno diritto all'ordinario trattamento di missione previsto dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, nei casi previsti da quest'ultima legge.

Per incarichi effettuati entro il perimetro del centro urbano di residenza o nell'ambito di piccole distanze, spetterà, invece, al predetto personale, se incaricato della Presidenza, il trattamento previsto dalla legge

31 luglio 1952, n. 1083, da corrispondersi ai sensi dell'art. 24 della suindicata legge 15 aprile 1961, n. 291, in ragione di un quinto dell'indennità di missione stabilita dalla legge 29 giugno 1951, n. 489.

Art. 14.
Norme finali e di rinvio

Per quanto non è regolato dalle disposizioni del presente decreto si applicano le norme vigenti in materia di scrutini e di esami di licenza negli istituti e scuole di istruzione secondaria.

Restano ferme le particolari disposizioni che regolano gli esami di licenza nelle scuole medie pareggiate e legalmente riconosciute.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1966

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte die conti, addì 8 giugno 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 116. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. 363.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del Nome di Maria all'Ortica, in Milano.

N. 363. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 26 settembre 1964, integrato con dichiarazione del 4 maggio 1965, relativo alla erezione della Parrocchia del Nome di Maria all'Ortica, in Milano. Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa, con l'attribuzione alla Chiesa medesima del terreno, con insistenti l'edificio sacro, la casa canonica ed un oratorio, stralciato dal patrimonio della Chiesa parrocchiale matrice dei SS. Nereo ed Achilleo dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 82. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. 364.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dell'Assunta, in Vittoria (Ragusa).

N. 364. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dell'Assunta, in Vittoria (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 85. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. 365.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di Santa Maria e San Biagio con la Parrocchia di Santa Giusta, nel comune di Roccafluvione (Ascoli Piceno).

N. 365. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fermo in data 25 novembre 1965, relativo all'unione perpetua, nella forma « aeque principaliter » della Parrocchia di Santa Maria e San Biagio in frazione Meschia del comune di Roccafluvione (Ascoli Piceno), con la Parrocchia di Santa Giusta in frazione Ronciglione del medesimo Comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966
Atti del Governo registro, n. 203, foglio n. 86. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. 366.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio Abate, nel comune di Sovere (Bergamo).

N. 366. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bergamo in data 18 marzo 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio Abate in frazione Piazza del comune di Sovere (Bergamo). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 84. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1966.

Determinazione delle retribuzioni medie mensili ai fini contributivi per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, cottimo o provvigione, dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Cremona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi o convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub. 6), ultimo comma e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale retribuito in tutto o in pare a percentuale, cottimo o provvigione, dipendente da aziende alberghiere ed esercizi pubblici della provincia di Cremona sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° giugno 1965.

Roma, addì 21 maggio 1966

Il Ministro: Bosco

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale retribuito in tutto o in parte a percentuale, a cottimo o a provvigione, dipendente da aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Cremona.

a) Personale dipendente da caffè, bars ed esercizi similari.

Categorie del personale	Categorie degli esercizi	
	Esercizi di 1ª e 2ª Categ.	Altri esercizi
Capo servizio o capo cameriere . .	68.000	65.000
Cameriere uomo o donna	54.000	51.000

b) Personale dipendente da ristoranti, trattorie, mense ed esercizi similari.

Categorie del personale	Categorie degli esercizi			
	1ª Categ.	2ª Categ.	3ª e 4ª Categ.	Altri esercizi
Capo servizio o capo cameriere	68.000	65.000	61.000	57.000
Cameriere uomo o donna .	60.000	56.000	53.000	50.000
Aiuto cameriere uomo o donna	47.000	44.000	41.000	38.000

c) Personale dipendente da alberghi, pensioni, locande ed esercizi similari.

Categorie del personale	Categorie degli esercizi			
	Alberghi di 1ª Categ.	Alberghi 2ª Categ. e pensioni e locande di 1ª Categ.	Alberghi di 3ª e 4ª Categ. e locande di 2ª e 3ª Categ.	Altri esercizi
1ª *Categoria* (capi camerieri, capi cuochi, portieri di notte che conoscono almeno 3 lingue, barista unico negli alberghi di 1ª categoria)	70.000	66.000	62.000	59.000
2ª *categoria* (camerieri, cuochi, portieri, baristi)	62.000	59.000	54.000	51.000
3ª *categoria* (tutto il rimanente personale compreso quello femminile)	56.000	52.000	49.000	45.000
Personale maschile e femminile inferiore a 18 anni . .	35.000	34.000	32.000	29.000

Note:

1) Le retribuzioni medie di cui alle tabelle suddette sono calcolate per mese ragguagliato a 26 giornate.

2) La giornata lavorativa si calcola per intero qualunque sia il numero delle ore lavorative.

3) Le retribuzioni medie di cui alle tabelle suddette sono comprensive della 13ª mensilità e gratifica natalizia, delle festività nazionali, infrasettimanali, dei compensi per lavoro straordinario e dei valori del vitto e dell'alloggio.

Visto: *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
Bosco

(4748)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1966.

Periodi medi di occupazione, ai fini degli assegni familiari, per alcuni organismi cooperativi della provincia di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile e la decorrenza per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Carovana facchini Settecani di Castelvetro: 25 giornate, decorrenza 2 settembre 1963;

Carovana facchini Scavasassi di Vignola: 23 giornate, decorrenza 1° gennaio 1963;

Carovana facchini Albergo Cimone di Zocca: 20 giornate.

Per la Cooperativa facchini Albergo Cimone di Zocca il periodo di occupazione ha effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1966

(4715) p. *Il Ministro*: Di Nardo

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1966.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, n. 488, e successive modificazioni, riguardante la costituzione del Consorzio di credito per le opere pubbliche;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, concernente l'impiego dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro;

Visto l'art. 31 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico con sede in Roma, riguardante la composizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio medesimo;

Visto il decreto n. 336079/40 del 26 aprile 1965, con il quale il dott. Pier Renato Casorati fu nominato, tra gli altri, membro del Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, per il quadriennio 1965-1968;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del dott. Casorati, a seguito del suo decesso;

Decreta:

In sostituzione del dott. Pier Renato Casorati, deceduto, è nominato consigliere di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, ente di diritto pubblico con sede in Roma, per il restante periodo del quadriennio 1965-1968, il dott. Carmelo Comes, ispettore generale del Tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1966

(4879) *Il Ministro*: Colombo

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavorazione bozzoli, con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova), in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 maggio 1966 il rag. Sergio Chidelli è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa di produzione e lavorazione bozzoli, con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova), in sostituzione del sig. Angelo Arienti, deceduto.

(4758)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio cooperativo di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 maggio 1966 il dott. De Gennaro Ugo è stato nominato membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa del Consorzio cooperativo di produzione e lavoro « Risorgimento », con sede in Napoli, in sostituzione dell'avv. D'Urso Rodolfo, dimissionario.

(4812)

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « S. Nicolò degli Incurabili » già « S. Anna », con sede in Perugia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 maggio 1966 la Società cooperativa edilizia « S. Nicolò degli Incurabili » già « S. Anna », con sede in Perugia, costituita per rogito Donati-Guerrieri in data 30 ottobre 1954 è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

(4719)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Burgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1966, il comune di Burgio (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.063.386, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4785)

Autorizzazione al comune di Comitini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1966, il comune di Comitini (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.279.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4786)

Autorizzazione al comune di Ramacca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1966, il comune di Ramacca (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.220.998, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4787)

Autorizzazione al comune di Raddusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1966, il comune di Raddusa (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.720.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4788)

Autorizzazione al comune di Mascali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1966, il comune di Mascali (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.842.347, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4789)

Autorizzazione al comune di Aci Sant'Antonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1966, il comune di Aci Sant'Antonio (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.493.367, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4792)

Autorizzazione al comune di Belpasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1966, il comune di Belpasso (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.676.557, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4793)

Autorizzazione al comune di Castiglione di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1966, il comune di Castiglione di Sicilia (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.793.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4794)

Autorizzazione al comune di Licodia Eubea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1966, il comune di Licodia Eubea (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.571.908, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4795)

Autorizzazione al comune di Linguaglossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1966, il comune di Linguaglossa (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.762.384, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4796)

Autorizzazione al comune di Limina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1966, il comune di Limina (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.624.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4797)

Autorizzazione al comune di Forza d'Agrò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1966, il comune di Forza d'Agrò (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.845.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4798)

Autorizzazione al comune di Aidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1966, il comune di Aidone (Enna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.291.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4799)

Autorizzazione al comune di Randazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1966, il comune di Randazzo (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.475.008, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4800)

Autorizzazione al comune di Milo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1966, il comune di Milo (Catania), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.137.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4801)

Autorizzazione al comune di Sambuca di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1966, il comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.726.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4802)

Autorizzazione al comune di Lucca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1966, il comune di Lucca Sicula (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.213.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4803)

Autorizzazione al comune di Jenne ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1966, il comune di Jenne (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.098.084, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4791)

Autorizzazione al comune di Verucchio ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 maggio 1966, il comune di Verucchio (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.370.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4790)

Autorizzazione al comune di Rieti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1966, il comune di Rieti viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4805)

Autorizzazione al comune di Reggio Calabria ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 maggio 1966, il comune di Reggio Calabria viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 119.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4804)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 109

Corso dei cambi dell'8 giugno 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,27	624,22	624,31	624,205	624,20	624,20	624,20	624,20	624,20	624,25
$ Can.	579,46	579,15	579,15	579,30	579,35	579,40	579,30	579,40	579,40	579,25
Fr. Sv.	144,66	144,67	144,695	144,675	144,60	144,67	144,66	144,70	144,67	144,66
Kr. D.	90,18	90,15	90,21	90,17	90,15	90,15	90,19	90,20	90,15	90,15
Kr. N.	87,21	87,21	87,15	87,20	87,18	87,23	87,19	87,25	87,23	87,22
Kr. Sv.	121,06	121,08	121,10	121,115	121 —	121,05	121,05	121,05	121,05	121 —
Fol.	172,45	172,58	172,57	172,56	172,40	172,49	172,57	172,45	172,49	172,54
Fr. B.	12,55	12,547	12,545	12,5450	12,54	12,54	12,548	12,55	12,54	12,545
Franco francese	127,40	127,42	127,40	127,375	127,37	127,39	127,385	127,40	127,39	127,39
Lst.	1741,49	1740 —	1740,30	1739,85	1739,75	1741 —	1740 —	1741 —	1741 —	1740,10
Dm. occ.	155,65	155,72	155,75	155,69	155,55	155,68	155,695	155,65	155,68	155,67
Scell. Austr.	24,17	24,165	24,17	24,1675	24,15	24,16	24,168	24,17	24,16	24,165
Escudo Port.	21,73	21,74	21,75	21,7475	21,78	21,74	21,7125	21,76	21,74	21,74
Peseta Sp.	10,42	10,41	10,40	10,4050	10,42	10,41	10,41	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli dell'8 giugno 1966

Rendita 5 % 1935	107,45
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 giugno 1966

1 Dollaro USA	624,202
1 Dollaro canadese	579,30
1 Franco svizzero	144,667
1 Corona danese	90,18
1 Corona norvegese	87,195
1 Corona svedese	121,082
1 Fiorino olandese	172,565
1 Franco belga	12,546
1 Franco francese	127,38
1 Lira sterlina	1739,925
1 Marco germanico	155,692
1 Scellino austriaco	24,168
1 Escudo Port.	21,73
1 Peseta Sp.	10,407

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1965, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 360, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 7 marzo 1961 dalla ditta F.lli Monti - in liquidazione, con sede in Bologna, via D'Azeglio n. 21, avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in Albania per effetto dell'art. 79 del Trattato di pace, viene respinto perchè infondato.

(4869)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1965, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 371, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario proposto il 15 febbraio 1962 dal sig. Mardegani Grisogono avverso il provvedimento di indennizzo concesso per beni perduti in territorio ceduto alla Jugoslavia per effetto del Trattato di pace viene respinto perchè infondato.

(4870)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 21 agosto 1965 «Decimo elenco dei Comuni obbligati a redigere il piano regolatore del proprio territorio» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 30 marzo 1966, al terzo comma delle premesse in luogo di: «Visto il voto n. 2398/75 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 28 gennaio 1965»; leggasi: «Visto i voti 2398 e 882 emessi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 28 gennaio 1965 e del 24 giugno 1965;» e all'art. 1 dopo il comune di Genazzano deve inserirsi quello di Ausonia (Lazio).

(4768)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Ancona, di 2ª categoria, con sede in Ancona.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il proprio provvedimento in data 21 maggio 1962, con il quale il comm. rag. Giuseppe Pacifico ed il cav. rag. Vittorio Pagliucca furono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Ancona, di 2ª categoria, con sede in Ancona;
Visto il proprio provvedimento in data 25 settembre 1963, con il quale il dott. Alfonso Martinelli venne nominato vice presidente del menzionato Monte in sostituzione del dimissionario cav. rag. Vittorio Pagliucca;
Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il comm. rag. Giuseppe Pacifico ed il dott. Alfonso Martinelli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Ancona, di 2ª categoria, con sede in Ancona, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1966

Il Governatore: CARLI

(4892)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;
Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati agli invalidi di guerra e categorie assimilate;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di dieci inservienti in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) avere compiuto gli studi di istruzione elementare;

B) avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.
Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:
a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale;
b) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti che siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'accesso alla carriere civili delle Amministrazioni dello Stato;
c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti innanzi richiesti è disposta con motivato decreto dell'avvocato generale dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate all'Avvocatura generale dello Stato, Segreteria generale, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, Segreteria generale, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *b*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana: sono equiparati a cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

l) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che, a giudizio dell'aspirante, costituiscano titolo valutabile ai fini del concorso (titoli di studio, documenti relativi a servizi militari o altri servizi prestati presso Amministrazioni ed Enti pubblici o privati, ecc.).

Le certificazioni rilasciate da privati dovranno essere autenticate da notaio o dal segretario comunale. Dai certificati relativi a servizi prestati presso Amministrazioni ed Enti pubblici dovrà risultare la qualità del servizio prestato.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'Avvocatura generale dello Stato, dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'Avvocatura generale dello Stato. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti indicati nell'art. 2, lettere « A » e « G » Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente terzo comma.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto sarà composta ai sensi dell'art. 27 della legge 5 aprile 1964, n. 284.

La Commissione previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiano della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere detta prova i candidati cui sarà attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettatura si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Roma nei locali e nel giorno che saranno successivamente stabiliti.

Agli aspiranti ammessi a tale prova sarà data tempestivamente la relativa comunicazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) il libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e dal punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste all'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire alla Segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 10.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto dell'avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione allo impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono far pervenire alla Segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o copia autenticata, nei modi di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, attestante il possesso del prescritto titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 32 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra o assimilati, gli invalidi civili e gli invalidi per servizio debbono produrre un certificato medico contenente, ai termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 6, lett. *a*) della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

Art. 12.

I documenti che perverranno alla Segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato oltre il termine stabilito dal precedente art. 11 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scedenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che i candidati sono tenuti a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 9, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti, nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 13.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto un trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Comitato del personale saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 4 aprile 1966

L'avvocato generale: ZAPPALÀ

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1966
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 113

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta da bollo.

All'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato per l'assunzione di dieci inservienti in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Avvocatura dello Stato indetto con decreto dell'Avvocato generale del . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dello art. 2 del bando perchè (1) . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ;

4) non ha riportato condanne penali, oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . in data . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . ;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche Amministrazioni . . . . . . (3);

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Allega i sottoindicati documenti (4).

Data,

Firma . . . . . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite;

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

(3) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

(4) Allegare tutti i documenti che a giudizio del candidato costituiscano titolo valutabile ai fini del concorso.

(4493)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorsi per esami e per titoli ed esami per l'ammissione di ottocento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, modificato con leggi 4 novembre 1950, n. 1043; 30 ottobre 1955, n. 1060 e 22 novembre 1961, n. 1291;
Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1168;
Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1543;
Visto il regolamento interno della scuola sottufficiali dei carabinieri, approvato con decreto del 1° settembre 1963:

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per esami e per titoli ed esami per l'ammissione di ottocento allievi al corso allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri:

a) quattrocento posti riservati ai militari in servizio nell'Arma (appuntati, carabinieri, allievi carabinieri, carabinieri ed allievi carabinieri ausiliari) ed ai giovani che si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi ed ai giovani che abbiano già prestato, o prestino servizio nelle forze armate per servizio di leva;

b) quattrocento posti riservati ai militari effettivi in servizio nell'Arma (appuntati e carabinieri) ed ai carabinieri ausiliari che abbiano chiesto il passaggio in servizio effettivo nell'Arma.

I corsi avranno inizio il 1° ottobre 1967 e avranno durata biennale per i candidati di cui alla lettera *a*), annuale per quelli di cui alla lettera *b*), secondo i programmi stabiliti dal comando generale dell'Arma.

I posti eventualmente rimasti scoperti nell'aliquota di cui alla lettera *a*), per deficienza di candidati dichiarati idonei, saranno destinati in aumento all'aliquota di cui alla lettera *b*).

Norme e requisiti per i concorrenti aspiranti al corso biennale 1967-1969

Art. 2.

Possono partecipare al concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 1:

1) gli appuntati, i carabinieri, gli allievi carabinieri, i carabinieri ed allievi carabinieri ausiliari che:

a) non abbiano superato, alla data del presente decreto, il 28° anno di età;

b) siano riconosciuti esenti da infermità invalidanti in atto;

c) posseggano, come titolo di studio, almeno la licenza di scuole medie inferiori (scuola media unica, scuola di avviamento professionale con corsi triennali ad indirizzo industriale, commerciale, agrario o marinaro e scuola statale d'arte, oppure diplomi di qualifica rilasciati da Istituti professionali di Stato o da quelli legalmente riconosciuti);

2) i giovani che:

a) siano cittadini italiani;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) siano riconosciuti fisicamente idonei ad incondizionato servizio militare ed esenti da ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosi o malattie nervose o ledenti le facoltà mentali; abbiano statura non inferiore a m. 1,65 e perimetro toracico non inferiore a cm. 85;

d) si trovino in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi o in congedo illimitato per avere già prestato servizio di leva, o attualmente alle armi per servizio di leva;

e) abbiano, se minori, il consenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito.

Non occorre tale consenso per coloro che abbiano già concorso alla leva;

f) siano in possesso dei requisiti richiesti da uno speciale «attestato di idoneità morale», da rilasciarsi da comandi dell'Arma retti da ufficiale o da maresciallo maggiore c. s., competenti per territorio, in base alle norme generali vigenti per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri;

g) abbiano, alla data del presente decreto, compiuto il 18° anno di età e non superato il 22°. Tale limite massimo di età è elevato a 28 anni per i concorrenti che abbiano già prestato o prestino servizio nelle Forze armate, qualunque sia il grado da loro rivestito;

h) assumano, se residenti all'estero, l'impegno di sostenere le spese di viaggio dallo Stato in cui risiedono ed, in caso di «non idoneità», anche quelle relative al viaggio di ritorno;

i) posseggano il titolo minimo di studio di cui alla lettera *c*) del precedente n. 1.

Art. 3.

All'accertamento preventivo dell'idoneità fisica dei concorrenti provvederà:

a) per i militari in servizio nell'Arma, apposita Commissione che si limiterà all'accertamento dell'esistenza di infermità invalidanti in atto, composta: dal comandante di corpo, dal quale i militari dipendono, presidente; dal dirigente il servizio sanitario del corpo stesso, membro e da un ufficiale inferiore dell'Arma, membro e segretario;

b) per i civili, la stessa Commissione presso i comandi di legione territoriale competenti ad istruire le domande di ammissione al concorso. Tale commissione redigerà verbale individuale integrando il giudizio di idoneità con l'eventuale annotazione «di molta prestanza fisica», per gli effetti di cui alla lettera *d*) dell'art. 3 della legge 22 novembre 1961, n. 1291.

Art. 4.

I concorrenti giudicati «non idonei» dalla suddetta Commissione potranno essere ammessi — con riserva ed a loro richiesta scritta — allo svolgimento del tema. Ove detta prova venga superata e gli interessati risultino compresi, in ordine di graduatoria, nel numero dei posti messi a concorso, saranno sottoposti ad altra visita da parte di un collegio medico composto di due ufficiali superiori medici (di cui uno, presidente, dirigente il servizio sanitario del comando generale dell'Arma) e di un ufficiale inferiore medico, membro e segretario. Anche gli altri concorrenti compresi, in ordine di graduatoria, nel numero dei posti messi a concorso, all'atto della presentazione alla scuola sottufficiali in Firenze o al battaglione in Moncalieri, saranno sottoposti a nuova visita da parte del predetto Collegio medico. Per i militari in servizio nell'Arma l'accertamento sarà limitato all'esistenza di infermità invalidanti in atto.

Il giudizio di detto Collegio medico è definitivo e, pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, dovrà essere presentata entro e non oltre la data del 31 luglio 1966:

a) dai militari in servizio nell'Arma, al comando del reparto cui essi appartengono;

b) dai civili, al comando della stazione dei carabinieri nel cui territorio hanno domicilio, che rilascerà agli interessati regolare ricevuta, conservandone copia agli atti. La data della presentazione della domanda è stabilita, in caso di contestazione, anche da dichiarazione che i comandanti di stazione, o chi per essi, apporranno in calce alla domanda stessa al momento della ricezione.

Le domande presentate posteriormente alla data suindicata saranno archiviate.

Art. 6.

La domanda dovrà essere così compilata:

Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) nato a . . . . . il . . . . . domiciliato a (1) . . . . provincia di . . . . via . . . . . n. . . appartenente al distretto militare di . . . . chiede di essere ammesso al concorso per il 1° anno del 20° corso biennale allievi sottufficiali presso la Scuola sottufficiali.

E' in possesso del seguente titolo di studio:

Fa presente che, ai fini di quanto stabilito all'art. 9, comma *d*) del presente decreto, desidera essere sottoposto alle prove d'esame relative alle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco e serbo-croato (2).

Dichiara di consentire senza riserva a tutto ciò che è stabilito nella notificazione del concorso.

Allega i seguenti documenti:

. . . .

. . . .

. . . .

(firma)

. . . .

(1) Per i militari in servizio nell'Arma sostituire « effettivo » al . . . . (indicare il comando di corpo).

(2) Depennare le lingue non prescelte.

Art. 7.

A corredo della domanda i concorrenti dovranno allegare il titolo di studio in originale o in copia autentica notarile. In sostituzione potrà essere allegato un certificato in carta da bollo rilasciato dal capo dell'Istituto, sempre quando in tale documento sia esplicitamente annotato che esso ha, a tutti gli effetti, lo stesso valore del diploma. I diplomi ed i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal Provveditore agli studi.

Dal documento prodotto dovrà risultare il punto o la classifica riportata in ciascuna materia.

I candidati che ritengono di poter conseguire il prescritto titolo di studio nella sessione estiva d'esame dell'anno scolastico 1966-1967 o che non fossero in grado, per motivi vari, di allegare il titolo di studio alla domanda, potranno esprimere riserva di presentarlo non oltre il 15 luglio 1967, nella intesa che, non facendolo pervenire entro tale data al Comando della legione competente, la loro domanda sarà archiviata.

I concorrenti non in servizio nell'Arma dovranno, inoltre, allegare alla domanda, o comunque presentare entro il termine massimo del 31 agosto 1966, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta legale;

b) certificato di stato libero su carta legale e rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella di presentazione della domanda.

I vedovi senza prole dovranno allegare invece lo stato di famiglia su carta legale;

c) atto di assenso del genitore esercente la patria potestà o del tutore, solo nel caso che l'aspirante non abbia superato la minore età e salva l'eccezione di cui all'art. 2, n. 2, lettera *e*);

d) dichiarazione con la quale il concorrente che abbia conseguito gradi militari nelle forze armate rinunci ai gradi stessi, per ottenere l'ammissione al corso quale allievo carabiniere.

Qualora, per circostanze dipendenti dal passato conflitto non sia possibile produrre in tutto o in parte la documentazione prescritta, gli interessati dovranno allegare alla domanda un atto notorio giudiziale dal quale risultino le complete generalità, il luogo e la data di nascita, lo stato di celibe o di vedovo senza prole, gli eventuali precedenti penali, nonchè la condotta tenuta nel luogo di ultima residenza.

Tale atto deve essere corredato della dichiarazione della avvenuta distruzione degli atti d'ufficio per le circostanze di cui sopra, rilasciata dal sindaco competente.

Dovranno in ogni caso essere allegati alla domanda i documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) da parte di coloro che si trovino nelle condizioni suindicate.

I concorrenti possono produrre in esenzione dal bollo i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*), purchè alleghino alla domanda l'attestato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

La presentazione dell'estratto dell'atto di nascita e del certificato attestante lo stato libero può essere sostituita con la esibizione della carta di identità in conformità alle disposizioni contenute nel decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678. In tal caso i concorrenti dovranno presentarsi personalmente al segretario comunale o ad una delle autorità previste dall'art. 5 del citato decreto presidenziale.

I seguenti documenti saranno, invece, richiesti d'ufficio dai comandi di legione competenti per territorio e allegati alle domande dei concorrenti, ai sensi dello stesso decreto presidenziale:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato penale generale;

c) certificato di buona condotta;

d) copia del foglio mastricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare nelle forze armate;

e) il nulla osta rilasciato dalla competente capitaneria di porto per i candidati che, avendo concorso alla leva di mare con la classe 1946 o classi precedenti, siano stati precettati ed arruolati di leva e si trovino nella posizione di congedo illimitato in attesa della chiamata alle armi.

Art. 8.

I concorrenti dovranno sostenere un esame scritto, consistente nello svolgimento di un tema di italiano, a scelta, fra due che saranno assegnati dal comando generale dell'Arma dei carabinieri.

I tema sarà svolto presso i rispettivi comandi di legione, dalle ore 8 alle ore 13 del 12 dicembre 1966.

I candidati, che secondo le indicazioni del precedente articolo 6 avranno fatto esplicita richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad una prova scritta, che avverrà nei giorni appresso indicati e ad una prova orale:

lingua francese: 13 dicembre 1966;

lingua inglese: 14 dicembre 1966;

lingua tedesca: 15 dicembre 1966;

lingua serbo-croata: 16 dicembre 1966.

La prova scritta, su testi unici per tutti i concorrenti, avrà la durata complessiva di tre ore e consisterà nella:

traduzione in lingua italiana di tre frasi di senso compiuto dalla lingua prescelta;

traduzione nella lingua prescelta di tre frasi di senso compiuto dall'italiano.

Durante lo svolgimento di detta prova sarà consentito l'uso del solo vocabolario.

Gli elaborati saranno esaminati dalla commissione di cui all'art. 9 con l'inclusione dell'insegnante della lingua estera, che si riunirà presso la Scuola sottufficiali.

I candidati che avranno conseguito alla prova scritta di italiano e di lingue estere una votazione non inferiore a 10/20 saranno ammessi a sostenere la prova orale di lingue estere che avrà luogo dinanzi alla Commissione di cui sopra in data da destinarsi.

La prova orale, della durata complessiva di 20 minuti, comprenderà:

lettura e traduzione di un brano tratto da un libro o da un periodico, con commento degli elementi di grammatica e di sintassi;

breve conversazione su argomenti di carattere generale.

Ai concorrenti, che nella media delle due prove avranno conseguito l'idoneità, saranno assegnati:

1/4 di punto per coloro che avranno raggiunto una votazione compresa tra 10 e 12/20;

1/2 punto per coloro che avranno raggiunto una votazione compresa tra 12,01 e 15/20;

un punto per coloro che avranno raggiunto una votazione compresa tra 15,01 e 20/20.

Art. 9.

La Commissione prevista dagli articoli 3 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, modificati dalla legge 22 novembre 1961, n. 1291, dopo aver provveduto alla revisione dei temi ed assegnato il punto per i concorrenti che abbiano riportato nella prova scritta un punto non inferiore a 10/20, procederà alla compilazione della graduatoria di merito in base:

a) al punto riportato nello svolgimento del tema;

b) al punto (eventuale) da attribuirsi in rapporto al titolo di studio superiore a quello minimo richiesto (un punto, espresso in ventesimi, per ciascun anno di studio successivo);

c) al punto da attribuirsi eventualmente in rapporto alla prestanza fisica e cioè 1 punto, espresso in ventesimi, soltanto a coloro che siano stati classificati di « molta prestanza fisica »;

d) al punto, espresso in ventesimi, o frazione di punto, da attribuirsi in rapporto alla comprovata conoscenza di ognuna delle lingue estere.

A parità di punteggio:

se i candidati sono in possesso di titolo di studio superiore a quello minimo richiesto, l'ordine di precedenza sarà determinato dal grado del titolo di studio posseduto;

se i candidati sono in possesso dello stesso titolo di studio, l'ordine di precedenza nella graduatoria sarà determinato dalla media aritmetica dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio presentato.

Per il valore da attribuirsi alle classifiche contenute nei certificati dei titoli di studio nei quali non sia indicato il punto riportato in ciascuna materia, è stabilito che alla classifica di

« sufficiente » corrisponde, nelle singole materie, il voto di 6/10, a quella di « buono » il voto di 7/10 ed a quella di « ottimo » il voto di 8/10.

A parità di merito sarà data la precedenza a coloro che abbiano titoli di attività partigiana per la liberazione del territorio nazionale, agli orfani di guerra od equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, aeronautica o civile, ai figli di militari dell'Arma e successivamente ai più anziani di età.

Art. 10.

I concorrenti saranno ammessi alla frequenza del corso, nel numero dei posti disponibili, seguendo l'ordine di graduatoria e di militari in servizio nell'Arma saranno trasferiti, a domanda, alla Scuola sottufficiali (battaglione di Moncalieri).

Gli stessi frequenteranno il corso secondo le norme del regolamento interno della scuola sottufficiali dei carabinieri.

Al termine del secondo anno di corso, se idonei, conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in base alle vacanze organiche.

Art. 11.

I concorrenti provenienti dai civili, ammessi a frequentare il corso, avranno la qualifica di allievi carabinieri e saranno vincolati alla ferma di tre anni. Essi saranno promossi carabinieri al compimento del sesto mese di corso e riceveranno un premio di arruolamento per l'ammontare di lire 6.000 che verrà corrisposto in due quote e precisamente:

duemila lire, all'atto dell'ammissione al primo anno di corso;

quattromila lire, all'atto dell'ammissione al secondo anno di corso.

Gli appuntati, i carabinieri effettivi ed ausiliari conserveranno, per tutta la durata del corso, il grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Gli allievi carabinieri conseguiranno la promozione a carabiniere nei termini previsti per gli arruolati con lo stesso contingente.

Gli allievi carabinieri ausiliari conseguiranno la promozione a carabiniere al compimento del sesto mese dall'arruolamento.

I carabinieri e gli allievi carabinieri ausiliari all'atto dell'ammissione al corso dovranno vincolarsi alla ferma triennale in commutazione di quella di leva.

I carabinieri in congedo ed i giovani alle armi nelle forze armate da più di sei mesi saranno considerati riammessi secondo le norme generali vigenti per le riammissioni.

Norme e requisiti per i militari in servizio nell'Arma aspiranti all'ammissione al corso annuale 1967-1968

Art. 12.

Possono partecipare al concorso di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 gli appuntati e carabinieri che:

a) non abbiano superato il 35° anno di età alla data del presente decreto;

b) abbiano prestato, alla data d'inizio del corso, almeno un anno di servizio presso le stazioni o altri reparti d'impiego;

c) emergano, a giudizio insindacabile dell'apposita Commissione presso la Scuola sottufficiali, per contegno e capacità professionale.

Nel computo del periodo di servizio di cui alla precedente lettera *b*) dovrà essere, comunque, detratto il tempo trascorso dal concorrente:

in licenza (escluse le licenze brevi, ordinarie e quelle concesse per infermità dipendenti da causa di servizio);

in luoghi di cura per infermità non dipendenti da causa di servizio. Possono, inoltre, partecipare al concorso i carabinieri ausiliari che abbiano chiesto il passaggio in servizio effettivo nell'Arma e sempre quando ricorrano le condizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 13.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400 e diretta al comando generale dell'Arma, dovrà essere presentata al comando del reparto di appartenenza non oltre il 15 luglio 1966.

Art. 14.

I concorrenti saranno sottoposti alle seguenti prove di esame:

a) prova scritta di italiano consistente nello svolgimento di un tema, a scelta, fra due che saranno assegnati dal comando generale dell'Arma, che dimostri la capacità dei candidati di saper esprimere le idee con ordine logico e con stile semplice, chiaro, e corretto;

b) prova orale di cultura generale;

c) prova orale su istruzioni e regolamenti.

I programmi delle materie di cui alle lettere *b*) e *c*) e la durata delle rispettive prove di esame sono stabiliti nella XI dispensa del Bollettino ufficiale dei carabinieri, anno 1946.

Art. 15.

I concorrenti ammessi agli esami svolgeranno il tema dalle ore 8 alle ore 13 del giorno 7 novembre 1966 presso i rispettivi comandi di legione.

I candidati che, secondo le indicazioni del precedente articolo 6, avranno fatta esplicita richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso, saranno sottoposti ad una prova scritta, che avverrà nei giorni appresso indicati, e ad una prova orale:

lingua francese: 8 novembre 1966;
lingua inglese: 9 novembre 1966;
lingua tedesca: 10 novembre 1966;
lingua serbo-croata: 11 novembre 1966.

La prova scritta e quella orale saranno svolte con le modalità ed i programmi indicati nel precedente art. 8.

Art. 16.

I temi saranno esaminati dalla Commissione di cui all'art. 9, la quale assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un voto da 10 a 20 (espresso in ventesimi).

La predetta Commissione procederà quindi alla compilazione della graduatoria di merito in base ai seguenti elementi:

1) voto riportato nello svolgimento del tema;

2) precedenti di carriera e benemerenze militari e civili, di cui al successivo art. 17.

Art. 17.

Nella valutazione dei titoli di cui al n. 2 del precedente art. 16 la Commissione assegnerà:

a) due punti (espressi in ventesimi) per ogni medaglia d'oro e di argento al valor militare ed al valor civile e per ogni promozione straordinaria per merito di guerra;

b) un punto (espresso in ventesimi) per ogni medaglia di bronzo al valor militare e per ogni croce di guerra al valor militare o medaglia di bronzo al valor civile;

c) un punto (espresso in ventesimi) per titolo di studio superiore a quello minimo richiesto per l'ammissione al corso biennale, per ciascun anno di studio successivo;

d) un punto (espresso in ventesimi) o frazione di punto, da attribuirsi, con i criteri indicati al precedente art. 8, in rapporto alla comprovata conoscenza di ognuna delle lingue estere;

e) mezzo punto (espresso in ventesimi) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne, attestato di benemerenza e promozione straordinaria per benemerenze di istituto;

f) un punto (espresso in ventesimi) a ciascun aspirante avente il grado di appuntato;

g) due punti (espressi in ventesimi) per i provenienti dai sottufficiali delle altre armi dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica in servizio o in congedo;

h) un terzo di punto (espresso in ventesimi) per ciascuno degli anni di « effettivo servizio » compiuto sia da carabiniere che da appuntato alla data del 30 settembre 1967.

I servizi prestati per un periodo inferiore a un anno saranno calcolati se superiori a sei mesi. Nel computo del servizio prestato sarà considerato quale « effettivo » anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi ed ordinarie e quello passato in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente il grado più elevato. A parità di grado sarà data la precedenza all'aspirante avente il titolo di studio superiore a quello minimo richiesto, ed a parità di titolo di studio prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

I dichiarati prescelti, in relazione al numero dei posti disponibili, saranno ammessi a sostenere le seguenti prove orali, *determinanti ai fini dell'ammissione o meno alla frequenza del corso*:

a) cultura generale;

b) istruzioni e regolamenti.

Art. 18.

I dichiarati idonei saranno ammessi alla frequenza del corso, nel numero dei posti disponibili, seguendo l'ordine di graduatoria e saranno trasferiti, a domanda, alla scuola sottufficiali in Firenze.

Gli stessi frequenteranno il corso secondo le norme del regolamento interno della scuola sottufficiali dei carabinieri e al termine dello stesso, se idonei, conseguiranno la nomina a vicebrigadiere in base alle vacanze organiche.

I militari ammogliati, anche se con famiglia in sede, dovranno alloggiare in caserma e consumare il vitto in comune.

Art. 19.

I candidati non in servizio nell'Arma, all'atto della presentazione ai comandi di legione per l'accertamento dei requisiti fisici e per lo svolgimento della prova scritta, nonchè all'atto dell'arruolamento, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di identificazione, dei quali non sia scaduta la validità:

carta d'identità, di cui all'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
passaporto;
tessera postale;
licenza di porto d'armi;
libretto ferroviario;
patente automoblistica;
tessera universitaria.

Gli appuntati e i carabinieri dovranno esibire la tessera personale di riconoscimento, mentre gli allievi carabinieri dovranno esibire uno dei documenti prescritti per i candidati non alle armi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 marzo 1966

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1966
Registro n. 21 *Difesa-Esercito, foglio n.* 138

(4009)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di settantacinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 1° giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio successivo, registro n. 23 Interno, foglio n. 105, con il quale è stato indetto un concorso per esami per il conferimento di settantacinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Considerato che occore costituire la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di settantacinque posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Gigli dott. Gustavo, vice prefetto.

Componenti:

Mignone dott. Giuseppe, ispettore generale di ragioneria;
Carta avv. Cesare, direttore di sezione;
Coletta dott. Liberatore, direttore di sezione;
Pierangeli dott. Alessandro, direttore di sezione.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal consigliere di 1ª classe dott. Paolo Sarullo, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Sono aggregati alla Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi, quali esperti con voto consultivo, i signori:

Valenti Nicolò, segretario principale di polizia, per la prova facoltativa di stenografia;

Fiorellino Pierino, interprete, per la prova facoltativa di lingue straniere.

Ai componenti della Commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1966

p. *Il Ministro:* CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1966
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 399

(4850)

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di centotrentatre posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1965.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1966, in corso di registrazione, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di centotrentatre posti di assistente di polizia di terza classe in prova nel ruolo della carriera di concetto della polizia femminile, indetto con decreto ministeriale 26 luglio 1965;

Considerato che il vice prefetto dott. Efisio Zanda è impossibilitato, per ragioni di servizio, a svolgere ulteriormente le mansioni di presidente della predetta Commissione;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Gustavo Gigli è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del vice prefetto dott. Efisio Zanda.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1966

p. *Il Ministro:* CECCHERINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1966
Registro n. 16 *Interno, foglio n.* 9

(4851)

MINISTERO DELLA SANITA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquantacinque posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1965, registro n. 2, foglio n. 45, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 17 marzo 1965, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinquantacinque posti di segretario tecnico di 3ª classe in prova nella carriera di concetto dei segretari tecnici del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 4 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come appresso:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo.

Membri:

Papa prof. Vincenzo, docente di diritto in istituto di 2° grado;

Celli prof. Silvano, docente di scienze naturali e igiene in istituto di 2° grado;

Bernabai dott. Adalberto, medico provinciale capo;

Mattioli dott. Angelo, veterinario provinciale capo.

Il dott. Frascione Emidio, consigliere di 1ª classe eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Alla Commissione di che trattasi saranno aggregati i sottoelencati membri aggiunti per le lingue estere:

Berardi Silverio: inglese;

Josia Vincenzo: francese, spagnolo;

Arredi Barazzoni Margherita: tedesco;

Cannistraci dott. Ernesto, direttore di sezione; per la dattilografia;

Cianfroni Natale, segretario tecnico superiore; per la stenografia.

Ai componenti la Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa presunta di L. 1.000.000 (un milione) graverà sul capitolo 1063 del bilancio del Ministero della sanità 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1966

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1966
Registro n. 5, foglio n. 81

(4618)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 4, 5 e 6 luglio 1966, con inizio alle ore 8,30.

(4594)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a quaranta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti tecnici industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1964, registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 206, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 1965, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quaranta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo delle carriere di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti tecnici industriali;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la designazione fatta dal Ministero della pubblica istruzione per i professori componenti della Commissione;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a quaranta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti tecnici industriali, è composta come segue:

Presidente:

Franz ing. Silvio, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Membri:

Veccia Scavalli prof. ing. Alberto, titolare di tecnologia meccanica e laboratorio nell'Istituto tecnico industriale « A. Meucci » di Roma;

Bernardi prof. G. Battista, ordinario di costruzioni edili e idrauliche presso l'Istituto tecnico industriale « G. L. Bernini » di Roma;

Pastore dott. Beniamino, direttore di sezione del ruolo dell'Amministrazione centrale;

Gazzè dott. Benito, direttore del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Segretario:

Aprile dott. Sergio Adriano, consigliere di 2ª classe del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1966
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 378

(4722)

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a quaranta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti tecnici industriali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1966, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso a quaranta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti tecnici industriali;

Considerato che il prof. G. Battista Bernardi, chiamato a far parte di detta Commissione, ha fatto presente che, a causa di impegni precedentemente assunti, è costretto a declinare l'incarico conferitogli;

Considerato che il Ministero della pubblica istruzione con la nota n. 6578 del 23 ottobre 1965, relativa alla designazione del prof. Bernardi, ha segnalato, per il caso di eventuale rinuncia del predetto, il nominativo del prof. Agostino Murazio, ordinario di elettrotecnica generale presso l'Istituto tecnico industriale « Galilei » di Roma;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del professore Bernardi;

Decreta:

E' chiamato a far parte della Commissione giudicatrice del concorso a quaranta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a periti tecnici industriali, in sostituzione del prof. G. Battista Bernardi, il quale ha declinato l'incarico, il prof. Agostino Murazio, ordinario di elettrotecnica generale presso l'Istituto tecnico industriale « Galilei » di Roma.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1966
Registro n. 4 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 189

(4723)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6772 in data 27 novembre 1965, con il quale venne stabilita la graduatoria di merito delle candidate al concorso pubblico, per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 1560 in data 24 marzo 1966, con il quale a seguito della mancata accettazione della condotta ostetrica di Mascali da parte della seconda in graduatoria veniva nominata in detta condotta l'ostetrica Cilona Ina;

Considerato che l'ostetrica Cilona Ina, dopo la nomina in detta condotta, ha dichiarato di rinunziare, per cui si rende necessario di provvedere alla nomina, in ordine di graduatoria, dell'ostetrica Napoli Antonia, quinta nella graduatoria di merito del concorso anzicitato, che ha dichiarato di accettare la condotta in questione:

Visti gli articoli 36 e 69 delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1266 e gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La concorrente Napoli Antonia, quinta nella graduatoria di merito del concorso in premessa specificato è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Mascali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli atti dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 23 maggio 1966

Il medico provinciale: SCUDERI

(4747)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Pavia.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 214 del 29 gennaio 1965, con il quale è stato bandito il concorso per titoli per il posto di ostetrica condotta del comune di Giussago;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto l'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 69 dello stesso testo unico, sostituito, quest'ultimo, dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 50 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pavia, dell'Ordine dei medici della provincia di Pavia e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa è così composta:

Presidente:

Sciaccaluga dott. Angelo, vice prefetto vicario della prefettura di Pavia.

Componenti:

Borromei dott. Alessandro, medico provinciale capo di Cremona;

Moracci prof. Espedito, direttore della Clinica ostetrico-ginecologica della Università di Pavia;

Bertolotto prof. Ugo, specialista e libero docente in ostetricia e ginecologia, di Pavia;

Benfanti dott. Domenico, direttore di sezione della prefettura di Pavia;

Vitali Rita, ostetrica condotta di Bressana Bottarone.

Fungerà da segretario il dott. Giuseppe Di Cillo, consigliere di 3ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, per otto giorni consecutivi all'albo dell'Ufficio ed all'albo pretorio del Comune interessato.

Pavia, addì 19 aprile 1966

Il medico provinciale: LANZARINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3507 del 19 aprile 1966, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli per il posto di ostetrica condotta del comune di Giussago;

Visto che nel succitato decreto non è stata stabilita la sede e la data di inizio dei lavori della Commissione giudicatrice;

Ritenuta la necessità di completare il decreto n. 3507 del 19 aprile 1966 con i dati mancanti;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

In calce al decreto n. 3507 del 19 aprile 1966 leggasi: «La Commissione giudicatrice si riunirà presso la prefettura di Pavia ed inizierà i lavori non prima del 30 giugno 1966».

Pavia, addì 24 maggio 1966

Il medico provinciale: LANZARINI

(4700)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Avviso di rettifica

Nei decreti concernenti la graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 9 settembre 1965, in luogo di: «Madonia Cristofaro» leggasi: «Madonia Cristoforo».

(4769)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.